

## proposta di legge n. 69

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 1 febbraio 2011*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N°23  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO  
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

---

Signori Consiglieri,

in considerazione dei gravi sacrifici economici a cui sono chiamati i cittadini marchigiani in questo momento di grave crisi dobbiamo essere favorevoli a qualsiasi equa manovra legislativa volta a raggiungere concretamente ogni forma di risparmio di denaro pubblico e l'eliminazione di ingiusti privilegi che hanno favorito l'attuale classe politica.

Con questo atto propongo, pertanto, la modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 concernente: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali".

L'articolo 1 definisce le finalità della presente legge che tende a rideterminare il trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali.

L'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995, stabilendo, come indennità mensile di carica dei consiglieri, la misura del 35 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dei componenti della Camera dei deputati.

L'articolo 3, Indennità di funzione, modifica l'articolo 4 della l.r. 23/1995 e stabilisce una serie di percentuali da applicare ai vari componenti di Giunta e di Consiglio.

L'articolo 4 detta disposizioni transitorie sull'assegno vitalizio.

L'articolo 5 sancisce l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'attuale legislatura.

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in adesione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, ridetermina il trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali.

**Art. 2**  
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 ("Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali") è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 35 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati".

**Art. 3**  
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono determinate funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

- a) Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, indennità di funzione pari al 15 per cento;
- b) vicepresidente della Giunta regionale, indennità di funzione pari al 10 per cento;
- c) componenti della Giunta regionale e vicepresidenti del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, indennità di funzione pari al 5 per cento.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. A coloro che svolgono più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole".

**Art. 4**  
(Disposizioni transitorie)

1. Per i consiglieri in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in detta legislatura.

2. Per i consiglieri rieletti nella X legislatura o nelle legislature successive, l'ulteriore esercizio del mandato consiliare non produce alcun ulte-

riore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato nelle legislature precedenti in ordine all'assegno vitalizio.

**Art. 5**  
*(Abrogazioni)*

1. Con decorrenza dalla X legislatura regionale, alla l.r. 23/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 1, comma 1, lettera d), e nella intitolazione del Capo III sono soppresse le parole "e assegno vitalizio";
- b) sono abrogati: l'articolo 3, commi 2 e 3, e gli articoli da 9 a 16 compresi.